

**Brevi note sulle competenze delle Regioni in tema
di disciplina della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

di Paolo Pascucci *

1. Sono onorato e grato alla Commissione parlamentare ed al suo Presidente per l'invito a partecipare a questo convegno, per il quale manifesto, anche a nome dell'Osservatorio "Olympus" dell'Università di Urbino, un sincero apprezzamento.

Questo convegno giunge pochi anni dopo il compimento del percorso di unificazione e razionalizzazione legislativa auspicato fin dalla riforma sanitaria (l. 23 dicembre 1978, n. 833) e culminato nell'emanazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81¹.

Se è vero che quel percorso a tutt'oggi non può dirsi del tutto concluso per la perdurante assenza di alcune fonti regolamentari o di altra natura necessarie per il compiuto decollo della nuova disciplina (primo fra tutti il decreto sul SINP), è vero pure che il nuovo assetto regolativo sta già producendo frutti interessanti come pare di cogliere da una più matura consapevolezza del problema da parte dei vari attori del sistema confermata dallo stesso convegno odierno.

2. Sebbene, dal punto di vista squisitamente formale, il d.lgs. n. 81/2008 non sia un vero e proprio testo unico, la sua disciplina presenta un'"unicità sostanziale" essendovi rinvenibili i principi generali del sistema di tutela sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro².

Questa complessa operazione di unificazione, riassetto e riforma delle regole è stata resa possibile grazie ad una straordinaria sintonia realizzatasi tra gli attori istituzionali del sistema – i Ministeri del lavoro e della salute e le Regioni – e le parti sociali.

I due soggetti istituzionali, Stato e Regioni, hanno operato in un quadro di competenze legislative alquanto articolato. Infatti, dopo la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione, sulla disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori si intrecciano competenze legislative esclusive dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.) e competenze concorrenti delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), con una decisa prevalenza delle prime³.

¹* *Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Urbino "Carlo Bo" e presidente dell'Osservatorio "Olympus" per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro.*

Per un commento sistematico a tale decreto, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2009, n. 106, cfr. L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, Milano, Ipsoa, 2010.

² Si permetta il rinvio a P. PASCUCCI, *3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009*, Quaderni di Olympus n. 3, Fano, Aras edizioni, 2011, p. 15 ss. e già a ID., *Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT-73/2008, p. 23 ss.

³ Sul tema cfr., tra gli altri, L. MONTUSCHI, *Verso il testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile*

Se infatti l'art. 117, comma 3, Cost. riconduce alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la "tutela e sicurezza del lavoro"⁴, vari aspetti della nostra materia sono ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò vale per: i riflessi della disciplina prevenzionistica sul rapporto individuale di lavoro⁵; per gli aspetti della rappresentanza e della tutela collettiva della sicurezza dei lavoratori⁶; per la disciplina dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo e dei connessi profili processuali⁷; per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale⁸; per i riflessi che la disciplina della materia in esame può produrre sulla concorrenza fra imprese⁹.

In un simile quadro, il perimetro della competenza legislativa delle Regioni appare alquanto circoscritto¹⁰ e di non agevole definizione, discutendosi se l'eventuale funzione incrementale della legislazione regionale in materia rispetto agli standard fissati a livello statale¹¹ debba interpretarsi nel senso dell'*aggravamento* della normativa statale, ovvero, come pare preferibile, nel senso del *completamento* di detta normativa statale.

2007 (Urbino, 4 maggio 2007), in <http://olympus.uniurb.it/>, p. 27 ss., nonché in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2007, p. 799 ss.; ; P. CAMPANELLA, *Sicurezza sul lavoro e competenze legislative delle Regioni*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Il d.lgs. n. 81/2008: due anni dopo. I "sistemi" del diritto della sicurezza sul lavoro. Atti dell'incontro di studio di Urbino del 14 e 15 maggio 2010*, in <http://olympus.uniurb.it/>, p. 77 ss., nonché in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2010, p. 415 ss.; A. PIOGGIA, *La potestà legislativa regionale in materia di sicurezza*, in <http://olympus.uniurb.it/>; G. NATULLO, voce *Sicurezza del lavoro*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 1077 ss. e già ID., *La disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro nel labirinto delle competenze legislative di Stato e Regioni*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Il testo unico sulla sicurezza del lavoro*, cit, p. 38 ss.; A. TROJSI, *La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, cit., p. 15 ss.

⁴ Competenza che, in quanto tale, deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla competenza legislativa statale (art. 117, comma 3, ultimo periodo, Cost.).

⁵ La cui disciplina rientra nell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.).

⁶ Rispetto ai quali l'indubbia competenza dell'autonomia collettiva (tutelata dall'art. 39 Cost.) non esclude una regolamentazione eteronoma di fonte esclusivamente statale.

⁷ Art. 117, comma 2, lett. l, Cost.

⁸ Art. 117, comma 2, lett. m, Cost.

⁹ Art. 117, comma 2, lett. e, Cost.

¹⁰ Cfr. A. PIOGGIA, *La potestà legislativa regionale in materia di sicurezza*, cit.

¹¹ V. l'art. 8, comma 1, lett. b, della l. 6 febbraio 2007, n. 13, secondo cui "Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale".

In quest'ultimo senso pare doversi interpretare anche la clausola di “cedevolezza” contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008¹², essendo quanto meno irragionevole riferirla agli standard minimali di tutela stabiliti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Pur non potendo definire gli standard di prevenzione in senso stretto, la legislazione regionale può comunque svolgere un ruolo importante a fini incrementali. Ciò riguarda, in particolare, l'integrazione delle normative tecniche statali là dove non siano totalmente puntuali e specifiche; la promozione della diffusione sul territorio della “cultura” della prevenzione e l'incentivazione della corretta applicazione degli standard di prevenzione; il sostegno all'attività di rappresentanza e tutela collettiva della sicurezza; il miglioramento qualitativo delle attività di vigilanza.

3. I limiti di questo intervento non consentono di approfondire l'indagine sulla previsione dell'art. 117 Cost. in merito alla competenza concorrente delle Regioni in materia di *salute e sicurezza dei lavoratori*.

Non si può tuttavia evitare di osservare come la formula “tutela e sicurezza del lavoro” contenuta nel comma 3 della norma costituzionale, lungi dal coincidere letteralmente con quella di “tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (nella prima non compare la parola “salute”), sia stata essenzialmente interpretata come riferita alla tutela dei lavoratori *nel mercato del lavoro*¹³.

Vero è però che “sicurezza del lavoro” costituisce una *formula sintetica* che pare alludere ad una figura sostanzialmente unitaria, espressiva di un valore costituzionale, entro la quale possono anche ricondursi sia la *salute* sia la *sicurezza* sul lavoro al di là dei diversi significati di queste due nozioni¹⁴.

Se infatti, in sé, il concetto di “salute” è diverso da quello di “sicurezza”, ove li si riferisca entrambi all'ambiente di lavoro pare quanto mai arduo sganciare l'uno dall'altro, così come entrambi dal concetto di “prevenzione”. Non a caso, il legislatore li menziona sempre congiuntamente, quasi in una sorta di endiadi inscindibile, consapevole della necessità di fornire una *risposta globale al problema dell'effettiva tutela delle condizioni psico-fisiche dei lavoratori*, dando così il giusto rilievo non solo al tragico problema degli infortuni sul lavoro, ma anche a quello – spesso misconosciuto, ma non meno drammatico – delle malattie professionali.

¹² Secondo la quale, in relazione all'art. 117, comma 5, Cost. ed all'art. 16, comma 3, della l. 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Sul punto cfr. A. PIOGGIA, *La potestà legislativa regionale in materia di sicurezza*, cit.

¹³ Come emerge anche nella sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2005, n. 50, in *Gazzetta ufficiale* del 2 febbraio 2005, là dove essa afferma che “quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia ‘tutela e sicurezza del lavoro’, non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento”. In dottrina cfr. per tutti F. CARINCI, *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2003, p. 17 ss.

¹⁴ Così A. MORRONE, *Commento all'art. 1*, in C. ZOLI (a cura di), *Principi comuni, La nuova sicurezza sul lavoro. D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, Commentario diretto da L. MONTUSCHI, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2011, p. 25 ss.

Dunque, con la formula “sicurezza del lavoro”, l’art. 117 Cost. pare alludere ad un diritto ad un lavoro sicuro, e ciò sia dal punto di vista dell’occupazione o meglio dell’occupabilità, sia sotto l’angolo visuale della salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

4. Al di là delle possibili ricostruzioni teoriche del complesso quadro costituzionale relativo alle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, appare interessante verificare quale riscontro esso abbia avuto sul piano legislativo statale e regionale.

Con riferimento alla dimensione statale, il percorso di formazione del d.lgs. n. 81/2008 dimostra come il legislatore delegato abbia “risposto” alla laconicità della delega in merito al vincolo di conformità all’art. 117 Cost.¹⁵ combinando in modo originale i due “principi-metodi” raccomandati dalla Corte costituzionale nelle ipotesi in cui su di una determinata materia insistano competenze legislative diverse¹⁶. Se, per un verso, adottando il principio-metodo della “prevalenza”, si è prescelta come fonte di regolazione la legge statale (decreto legislativo), per altro verso tale fonte è stata costruita dando vita costantemente all’altro principio-metodo della “leale collaborazione” tra Stato e Regioni, come emerge dall’esperienza del lavoro tecnico di predisposizione dello schema di decreto poi sfociato nel provvedimento del 2008, nonché dalla successiva implementazione del decreto.

Ne è così scaturita l’immagine di una legislazione “concorrente” della salute e della sicurezza sul lavoro non tanto nel senso della distinzione logica e temporale tra il momento della definizione dei principi fondamentali (di spettanza statale) e quello della disciplina di dettaglio (di spettanza regionale)¹⁷, quanto nel senso della “cooperazione simultanea” tra Stato e Regioni, in sé favorita dalle simmetrie politiche esistenti nel 2007/2008 tra il governo centrale e la maggioranza dei governi regionali.

Pur nel rispetto dell’*iter* formale previsto dalla legge delega, incentrato sul loro parere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni¹⁸, le Regioni hanno quindi attivamente partecipato alla predisposizione del d.lgs. n. 81/2008, recando un contributo essenziale grazie al vasto patrimonio di conoscenze e competenze formatosi sul campo fin dalla riforma sanitaria del 1978.

Quanto alla dimensione legislativa regionale, la “timidezza” delle Regioni¹⁹ pare interpretabile in termini di consapevolezza dei propri limiti costituzionali rispetto alle prerogative statali. Le norme legislative regionali, per lo più risalenti al periodo antecedente all’avvento del d.lgs. n. 81/2008, sono essenzialmente finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza nel rispetto della potestà legislativa statale: si tratta di norme che prestano particolare attenzione ad alcuni settori o profili specifici (contratti pubblici) o che danno rilievo al tema della sicurezza nell’ambito della specifica legislazione

¹⁵ V. Part. 1, comma 1, della l. 3 agosto 2007, n. 123.

¹⁶ Cfr. Corte cost., n. 50/2005, cit.

¹⁷ Come dispone l’ultimo periodo dell’art. 117, comma 3, Cost.

¹⁸ Cfr. Part. 1, comma 4, della l. n. 123/2007.

¹⁹ A. PIOGGIA, *La potestà legislativa regionale in materia di sicurezza*, cit.

sull'occupazione e sul mercato del lavoro regionale. Particolarmente significative appaiono le disposizioni regionali dirette a promuovere regolarità del lavoro e prassi socialmente responsabili, in virtù del raccordo tra *qualità del lavoro e lavoro sicuro*²⁰.

5. Sia il ruolo giocato dalle Regioni nella costruzione del d.lgs. n. 81/2008 sia il ruolo che tale decreto assegna ad esse nel nuovo sistema istituzionale della prevenzione costituiscono concrete manifestazioni del *fondamento sostanziale* delle competenze delle Regioni in materia.

Se si conviene che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro s'incentra sul principio cardine della *prevenzione*, come emerge non solo nel d.lgs. n. 81/2008, ma prima ancora nella direttiva comunitaria n. 89/391/CE nonché nell'art. 2087 c.c., si comprende agevolmente perché nel 2001 il nuovo Titolo V della Costituzione, pur in un quadro ripartito di competenze, abbia chiamato in causa le Regioni.

Il nuovo Titolo V, infatti, tiene conto che, grazie alla riforma sanitaria del 1978, la tutela della salute dei lavoratori ha cessato di rappresentare una questione a se stante per divenire un aspetto fondamentale della tutela della salute delle persone in un'ottica di prevenzione²¹. Ed è alle Regioni, tramite le ASL, che la legge affida la programmazione e lo svolgimento delle attività di prevenzione, anche nei luoghi di lavoro, così come sempre alle Regioni lo stesso art. 117, comma 3, Cost. attribuisce competenza concorrente sia in materia di *salute e sicurezza sul lavoro* sia più in generale per *la tutela della salute*: due competenze, dunque, perfettamente simmetriche, strettamente complementari e, a ben guardare, assolutamente non disgiungibili, pena lo stravolgimento dell'intero quadro ordinamentale della salute.

In questi termini va letto anche "il necessario coinvolgimento del settore sanitario nell'attività di controllo", che può "essere considerato come principio fondamentale in materia di salute e sicurezza del lavoro"²². È infatti evidente come la conferma da parte del d.lgs. n. 81/2008 dell'attribuzione in via prioritaria alle ASL delle funzioni amministrative di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori non sia che il logico riflesso del principio e del concetto di prevenzione accolti nella legge del 1978, costituendo *la vigilanza strumento essenziale dell'attività di prevenzione*.

Ne consegue che un eventuale completo riaccentramento in capo ad organi statali delle competenze sulla vigilanza, talora ipotizzato per far fronte ai problemi dovuti alle difficoltà operative di alcune Regioni, altererebbe irrimediabilmente quel legame tra *prevenzione e vigilanza* oggi incardinato in capo alle Regioni ed alle loro strutture operative²³, a meno che non si intenda riaccentrare in capo allo

²⁰ Cfr. P. CAMPANELLA, *Sicurezza sul lavoro e competenze legislative delle regioni*, cit., p. 437 ss.

²¹ Su ciò v. *amplius* B. DEIDDA, *La vigilanza nei luoghi di lavoro*, in <http://olympus.uniurb.it/>.

²² Così A. PIOGGIA, *La potestà legislativa regionale in materia di sicurezza*, cit.

²³ V. B. DEIDDA, *La vigilanza nei luoghi di lavoro*, cit., nonché, se si consente, P. PASCUCCI, *Fondamenti della competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro in attesa del T.U.*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, p. 249 e ss.

Stato... anche l'intero sistema sanitario e le connesse funzioni di prevenzione! Ciò, beninteso, non significa che non si debbano prontamente attivare gli opportuni strumenti, già esistenti, per risolvere i problemi²⁴.

Quanto alla sacrosanta esigenza di univocità e certezza delle regole e soprattutto della loro interpretazione, non si deve dimenticare che il d.lgs. n. 81/2008, nel confermare le competenze regionali, ha messo in campo importanti strumenti istituzionali per realizzare un efficace coordinamento delle attività.

Il riferimento è innanzitutto al Comitato nazionale di cui all'art. 5, che deve finalmente assumere e svolgere appieno quel ruolo di "cabina di regia" delle politiche della prevenzione, fondata sul principio di leale collaborazione, che il legislatore, istituendolo, ha certamente inteso assegnargli. In tal senso, data la strategicità di tale organismo, occorre valutare l'opportunità di interventi volti ad una più puntuale "messa a punto" del suo funzionamento, se non addirittura della sua struttura, i quali, *pur preservandone la giusta composizione paritetica tra Stato e Regioni*, lo facciano effettivamente divenire il prioritario centro istituzionale per l'elaborazione degli indirizzi e la valutazione delle politiche attive della prevenzione e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza. Un organismo, quindi, i cui componenti possano dedicarsi ai suoi scopi in *sensu esclusivo*, in termini di *alta specializzazione* ed in modo *stabile, costante e permanente*. Il che, evidentemente, imporrebbe di rivedere il modello "a costo zero" che oggi emerge nell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008.

Vengono poi in luce i Comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7, in relazione ai quali, per il vero, si lamentano talora asimmetrie di applicazione/funzionamento a seconda dei diversi territori, ma per i quali sono già previsti adeguati meccanismi di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di malfunzionamento²⁵. Comitati, vale la pena sottolinearlo, la cui dimensione regionale non deve trarre in inganno, non trattandosi di organismi regionali in senso proprio (vale a dire strutture delle Regioni), bensì organismi pubblici a composizione mista fondati sul principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni che hanno dimensione regionale per quanto attiene all'ambito di esercizio dei loro poteri²⁶.

E infine, ma non certo per importanza, viene in gioco la Commissione per gli interpellati di cui all'art. 12, troppo tardivamente costituita²⁷ e che a tutt'oggi non ha ancora fornito alcuna risposta ai quesiti posti: un organismo la cui composizione paritetica tra Stato e Regioni, in omaggio al principio di

²⁴ V. *infra* la nota 25.

²⁵ Come stabilisce esplicitamente l'art. 4 del d.P.C.M. 21 dicembre 2007.

²⁶ Dalla peculiare natura giuridica di tali organismi discende il fatto che chi li presiede opera non già come Presidente della Giunta regionale (tale qualifica rileva ai fini dell'investitura alla funzione, ma non in relazione all'attività, che è "altra" rispetto a quella svolta dalla Regione), bensì come autorità amministrativa titolare di un potere speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro attribuito dalla legge (l. n. 123/2007; d.P.C.M. 21 dicembre 2007; art. 7 del d.lgs. n. 81/2008) e che, in quanto tale, può essere esercitato anche nei confronti di soggetti (le amministrazioni statali operanti nella regione) su cui altrimenti non potrebbe valere.

²⁷ Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 settembre 2011, in <http://olympus.uniurb.it/>.

leale collaborazione, riflette proprio la finalità di orientare, coordinare ed uniformare gli indirizzi dell'attività dei vari organi di vigilanza, mediante le proprie interpretazioni della disciplina.

6. Sostenere il perdurante fondamento delle competenze regionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro non significa ovviamente ignorare le possibili ricadute della nuova disciplina del 2008/2009 sull'azione delle Regioni.

In particolare, al pari di tutti gli attori del sistema di prevenzione, le Regioni e le loro strutture operative debbono misurarsi con un aspetto altamente caratterizzante del d.lgs. n. 81/2008. Si tratta della forte accentuazione della *dimensione organizzativa* prodotta dal nuovo decreto, sia per quanto concerne la *connessione tra organizzazione del lavoro e prevenzione*²⁸, sia per quanto riguarda l'*organizzazione del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro*²⁹: due profili su cui si gioca gran parte della scommessa insita nella riforma del 2008/2009.

Rispetto al primo punto – come dimostra anche la più recente attività di inchiesta svolta dalla Commissione presieduta dal sen. Tofani³⁰ –, è evidente che oggi un'efficace azione di prevenzione non può più prescindere da un'adeguata conoscenza dei principi e delle metodologie dell'organizzazione del lavoro, nonché delle regole che governano i rapporti di lavoro nelle organizzazioni aziendali. Chiari segnali di quanto ciò sia necessario emergono, ad esempio, dalle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 che indirizzano la valutazione dei rischi verso i rischi psico-sociali e soprattutto verso i rischi connessi alla tipologia dei contratti di lavoro.

Con riferimento al secondo aspetto, va colto fino in fondo il forte impulso impresso dal legislatore nei confronti dell'organizzazione del sistema di prevenzione aziendale: impulso che si traduce non solo nell'incentivazione dell'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza, ma anche nella previsione di una più puntuale definizione delle modalità con cui valutare e fronteggiare i rischi ponendo in relazione le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione con i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri³¹, uscendone esaltato anche il raccordo tra organizzazione e formazione per la sicurezza.

Di qui l'esigenza di valorizzare la professionalità degli operatori dei servizi ispettivi delle ASL, e non solo di esse, mediante percorsi di alta formazione giuridica ed organizzativa, progettati in collaborazione tra Regioni, INAIL e Università e finalizzati ad arricchire il bagaglio delle loro

²⁸ Su cui v. la classica e sempre attualissima opera di L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, 3ª ed., Milano, Angeli, 1989.

²⁹ Su ciò mi permetto di rinviare a P. PASCUCCI, *La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme*, "I Working Papers di Olympus", 1/2011, in <http://olympus.uniurb.it/>.

³⁰ Si vedano i resoconti delle audizioni delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del gruppo Fiat (24 aprile 2012 e 23 maggio 2012) in <http://www.senato.it/commissioni/156058/156147/sommariostenografici.htm>.

³¹ Art. 28, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008.

conoscenze tecniche per cogliere al meglio sia la connessione tra il profilo dell'organizzazione e della gestione del lavoro e quello della salute e della sicurezza di chi lavora, sia le nuove metodologie di organizzazione dei sistemi di prevenzione.

Le innovazioni del d.lgs. n. 81/2008 sollecitano inoltre una decisa azione legislativa delle Regioni sul terreno del sostegno e dell'incentivazione della qualificazione delle aziende sul piano prevenzionistico e, in generale, su quello della loro responsabilità sociale.

La tanto evocata "cultura della prevenzione" sottesa all'art. 32 Cost. non può infatti prescindere dalla costruzione di una seria e moderna "cultura di impresa" così come emerge nel secondo comma dell'art. 41 Cost. e nella dimensione comunitaria.

www.snop.it